



Emiliano Fenu



Giovanni Spalletta



Marco Thione



Marcella Caradonna



Daniele Cirioli



Fabrizio Vedana



Fabrizio G. Poggiani



Marcello Pollio



Luciano De Angelis



Stefano Loconte

L'amministrazione ha chiarito che su questo quadro si stanno fissando i principali sforzi

Semplificazione, si parte da RU

Lo snellimento dei dichiarativi già dalla modulistica 2024

DI ANDREA BONGI

Semplificazione dei dichiarativi: si parte dal quadro RU. L'opera di snellimento dei modelli dichiarativi, espressamente prevista dall'articolo 15 del Dlgs n. 01/2024, sarà avviata dall'Agenzia delle entrate già a partire dalla modulistica 2024, relativa al periodo d'imposta 2023. Entro il 28 febbraio prossimo, termine entro il quale la modulistica dovrà essere pubblicata con appositi provvedimenti direttoriali, sarà possibile toccare con mano le semplificazioni che vedranno la luce già con la prossima stagione dichiarativa.

Tra i quadri sui quali si concentrerà maggiormente l'opera di semplificazione vi è il quadro RU dedicato al c.d. monitoraggio dei crediti d'imposta.

Rispondendo ad un quesito formulato nel corso del VII Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da *ItaliaOggi* e svoltosi nella giornata di ieri, la stessa amministrazione finanziaria ha precisato come su questo quadro, cresciuto a dismisura negli ultimi anni, si stanno concentrando i maggiori sforzi di semplificazione.

Nello specifico, hanno precisato i vertici dell'Agenzia delle entrate, non verrà più richiesta l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Con riferimento ai crediti d'imposta per i quali sarà esclusa l'indicazione nella sezione I del quadro RU rimarrà, tuttavia, l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti nell'ambito del consolidato fiscale, della c.d. trasparenza o nelle operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti, etc.).

Inoltre, sempre con riferimento al qua-

dro RU, saranno eliminate le Sezioni II (credito "Caro Petrolio"), III (credito "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche") e V ("Altri crediti d'imposta"), i cui crediti confluiranno e saranno gestiti unicamente nella Sezione I del quadro.

La risposta fornita dalle Entrate non dà conto di altri interventi di semplificazione su altre parti dei modelli dichiarativi 2024. Sul punto però è opportuno ricordare che la norma sopra richiamata prevede espressamente che siano progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di

interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

L'opera di semplificazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'IVA dovrebbe quindi riguardare molte parti dei modelli e delle relative istruzioni. È probabile, anche sulla base della risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, che per quest'anno, vista anche l'imminenza dei termini di pubblicazione dei modelli stessi, l'intervento di semplificazione si limiti al solo quadro RU per svilupparsi, ma solo nei prossimi anni, anche nella direzione voluta dal legislatore.

Tornando per un attimo ai crediti d'imposta è opportuno ricordare, in aggiunta alla risposta fornita dalle Entrate, che l'articolo 3 del c.d. decreto milleproroghe (decreto legge 215/2023) precisa come l'indicazione del credito d'imposta ricevuto nel quadro Rue RS della dichiarazione, resta condizione necessaria al fine di evitare il recupero dello stesso, nelle ipotesi di aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti.

Plusvalenze terreni in donazione, rivalutazione indice Istat all'angolo

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Per la determinazione della plusvalenza per cessione di terreni edificabili ricevuti in donazione, non trova applicazione la rivalutazione indice Istat con riferimento al valore di carico, considerato che quest'ultimo è pari al valore dichiarato nelle denunce o atti registrati, aumentato di ogni altro costo successivamente.

Il quesito. Nel corso del VII forum dei dottori commercialisti, una peculiare questione attinente i terreni edificabili è stata posta all'attenzione dell'agenzia delle entrate. Nello specifico, è stato chiesto di conoscere quale sia il "valore di carico" (che tiene luogo del prezzo di acquisto) per determinare correttamente la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, qualora si ricada nel novero dei redditi diversi, ex art. 67 e 68 Tuir.

La risposta dell'agenzia. Dopo aver richiamato la fattispecie dei redditi diversi di natura immobiliare, la quantificazione della relativa plusvalenza per cessione terreni, è demandata all'art. 68 co. 1 e 2 del Tuir: nel comma 1 si evidenzia come essa sia determinata dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo; nel comma 2 si precisa che debba altresì essere operata sul valore di carico una rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. **Il terreno ricevuto in donazione.** Se l'inquadramento sopra illustrato è pacifico per la cessione a titolo onero-

so di terreni acquisiti, qualche ulteriore considerazione deve essere fatta nel caso in cui il terreno (suscettibile di utilizzazione edificatoria) oggetto di successiva cessione onerosa, sia stato ricevuto dal cedente a titolo gratuito (per donazione). L'agenzia, in proposito, richiama anche la risposta a interpezzo 266/2019, con cui aveva precisato (a dire il vero, per altra fattispecie) che laddove il terreno non fosse pervenuto al successivo cedente in conseguenza di un acquisto a titolo oneroso, era improprio parlare di "prezzo di acquisto", quanto piuttosto si rendeva necessario applicare il co. 2 dell'art. 68 Tuir secondo cui per "i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato" (oltre ad eventuali maggiorazioni per costi accessori inerenti, per imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili e per quelle di successione).

La rivalutazione Istat. L'agenzia non richiama mai esplicitamente la possibilità - nel caso vi sia un "valore di carico", come accade per i terreni ricevuti in donazione - di applicare allo stesso l'adeguamento all'indice di rivalutazione Istat e ciò farebbe ritenere un'interpretazione estremamente rigorosa dell'impianto letterale dell'art. 68 co. 2 Tuir. A fronte di ciò, è comunque opportuno rammentare che a suo tempo, la Consulta con sentenza 328/2002 ebbe a evidenziare un aspetto di incostituzionalità, laddove l'adeguamento in questione non trovi applicazione per i valori di carico dei terreni ricevuti in donazione o successione.

© Riproduzione riservata